# STATUTO COMUNALE
# DI ARTEGNA

approvata nella seduta consiliare del 26 giugno 2007 con atto deliberativo n.21

# INDICE

TITOLO I AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE ..... 5
Capo I Caratteristiche del Comune ..... 5
Art. 1 Autonomia del Comune ..... 5
Art. 2 Sede, stemma e gonfalone ..... 5
Capo II Organizzazione territoriale e forme associative ..... 6
Art. 3 Territorio comunale ..... 6
Art. 4 Organizzazione sovracomunale ..... 7
Capo III Principi e funzioni ..... 7
Art. 5 Pace e diritti umani ..... 7
Art. 6 Unione europea e gemellaggi ..... 8
Art. 7 Pari opportunità ..... 8
Art. 8 Tutela lingua friulana ..... 8
Art. 9 Tutela della famiglia e della persona ..... 9
Art. 10 Promozione dei beni culturali, ambientali e valorizzazione delle caratteristiche locali ..... 9
Art. 11 Istruzione ..... 9
Art 12 Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ..... 10
Art. 13 Tutela della salute e assistenza sociale ..... 10
Art. 14 Assetto e utilizzazione del territorio ..... 10
Art.15 Sviluppo economico ..... 11
Art 16 Valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali ..... 11
Art. 17 Promozione dello sport, delle attività educative e ricreative ..... 11
Art.18 Volontariato, associazioni e pro loco ..... 11
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE ..... 12
Capo I Gli organi istituzionali ..... 12
Art. 19 Organi ..... 12
Art. 20 Principio di separazione delle competenze ..... 12
Art. 21 Attività di indirizzo e controllo ..... 13
Art. 22 Attività gestionale ..... 13
Capo II Il Consiglio ..... 13
Art. 23 Elezione, composizione e durata ..... 13
Art. 24 I Consiglieri ..... 14
Art. 25 Garanzie delle minoranze consiliari ..... 15
Art. 26 Prima seduta del Consiglio ..... 15
Art. 27 Attribuzioni del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio ..... 15
Art. 28 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente ..... 16
Art. 29 Competenze del Consiglio ..... 16

Art. 30 Commissioni consiliari ..... 17
Art. 31 Commissioni consiliari straordinarie ..... 17
Art. 32 Adunanze del Consiglio ..... 18
Art. 33 Funzionamento del Consiglio ..... 18
Art 34 Gruppi Consiliari e Capigruppo ..... 19
**Capo III Il Sindaco ..... 19**
Art. 35 Il Sindaco ..... 19
Art. 36 Competenze del Sindaco ..... 20
Art. 37 Il Vice Sindaco ..... 21
Art. 38 Deleghe ed incarichi ..... 21
Art. 39 Cessazione dalla carica di Sindaco ..... 22
**Capo IV La Giunta ..... 22**
Art. 40 Composizione della Giunta ..... 22
Art. 41 Funzionamento della Giunta ..... 23
Art. 42 Competenze della Giunta ..... 23
Art. 43 Revoca degli Assessori ..... 24
**Capo V Norme comuni ..... 24**
Art. 44 Mozione di sfiducia ..... 24
Art. 45 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione ..... 25
TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ..... 26
**Capo I L'organizzazione amministrativa ..... 26**
Art. 46 Organizzazione strutturale ..... 26
Art. 47 Il Segretario comunale ..... 26
Art. 48 Il Direttore Generale ..... 27
Art. 49 Responsabili delle Aree ..... 28
Art. 50 Collaborazioni esterne ..... 29
Art 51 I controlli interni ..... 30
Art 52 Istituti di garanzia ..... 30
**Capo II I servizi pubblici locali ..... 31**
Art. 53 I servizi pubblici locali ..... 31
Art. 54 Gestione dei servizi in forma associata ..... 32
TITOLO IV PARTECIPAZIONE ..... 32
**Capo I Partecipazione e diritto all'informazione ..... 32**
Art. 55 Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione ..... 32
Art. 56 Consulte di borgata ..... 33
Art. 57 Consulte tematiche ..... 33
Art. 58 Istanze ..... 34
Art. 59 Petizioni ..... 34
Art. 60 Proposte ..... 34
Art. 61 Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini ..... 35
Art 62 Partecipazione al procedimento amministrativo ..... 35
Art 63 Forme di consultazione popolare ..... 36
Art 64 Referendum consultivi ..... 36
TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ ..... 37
**Capo I Ordinamento finanziario ..... 37**
Art. 65 Autonomia finanziaria ..... 37
Art. 66 Contabilità e bilancio ..... 38
Art. 67 Ordinamento contabile e disciplina dei contratti ..... 39
Art. 68 Revisione economico-finanziaria ..... 39
**Capo II Proprietà comunale ..... 40**
Art 69 Beni Comunali ..... 40
Art 70 Beni demaniali ..... 40

Art 71 Beni patrimoniali ..... 40
Art 72 Inventario ..... 40
TITOLO VI NORMATIVA ..... 41
Art. 73 Regolamenti ..... 41
Art. 74 Ordinanze ordinarie ..... 41
Art. 75 Ordinanze contingibili e urgenti ..... 41
Art. 76 Determinazioni e decreti ..... 42
Art. 77 Albo pretorio e altre forme di pubblicazione ..... 42

# TITOLO I
# AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

## Capo I
## Caratteristiche del Comune

### Art. 1
### Autonomia del Comune

1. Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
4. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative. Riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.
7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

### Art. 2
### Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nel centro abitato di Artegna.
2. Lo stemma ufficiale del Comune di Artegna ha una blasonatura, trascritta nei registri della Consulta Araldica il 5 dicembre 1930-IX, così descritta:

"d'azzurro, alla torre d'argento torricellata di un pezzo, aperta e finestrata del campo, murata di nero. Ornamenti esteriori da Comune."; la relativa riproduzione grafica viene allegata in copia al presente Statuto e custodita presso la residenza Municipale.

3. Il gonfalone comunale di Artegna è stato concesso con Reale Decreto in data 11 dicembre 1933-XII e corrisponde alla seguente descrizione: "Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Artegna. Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. Forma e dimensioni regolamentari".
4. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco o chi ne è delegato, che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme; un apposito regolamento può disciplinare le modalità e le occasioni in cui l'Amministrazione civica viene rappresentata dal Gonfalone e dagli organi di Governo.
5. il 12 dicembre 2002 il Comune di Artegna, è stato insignito di Medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: "in occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affrontava la difficile opera di ricostruzione del tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, morale ed economico. Splendido esempio di valore civico e d'alto senso del dovere, meritevole dell'ammirazione e della riconoscenza della Nazione tutta. Eventi sismici 1976"; nelle cerimonie ufficiali il gonfalone è impreziosito dalla presenza della medaglia d'oro.
6. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale. Un apposito regolamento norma la concessione di patrocinii per manifestazioni con l'utilizzo dello stemma comunale.

# Capo II
# Organizzazione territoriale e forme associative

## Art. 3
## Territorio comunale

1. Il Comune di Artegna ha un'estensione territoriale di 11,21 Km quadrati e una quota altimetrica media sul livello del mare pari a m. 212.
2. Il territorio del Comune di Artegna è inserito nella zona più settentrionale del cosiddetto "Friuli Centrale" compreso tra le Prealpi Carniche a nord-ovest, le Prealpi Giulie a nord-est e l'anfiteatro morenico a sud e confina con i comuni di Montenars, Magnano in Riviera, Treppo Grande, Buja e Gemona del Friuli.

3. Il Comune è situato sulla sinistra dell'antica ed ampia valle del Tagliamento a monte dell'anfiteatro morenico tilaventino e della costellazione di colline ad esse collegate. Il territorio comunale è diviso dalla S.S. 13 e dalla linea ferroviaria Udine – Tarvisio in due comprensori, diversi sia per l'ambiente naturale che per gli insediamenti esistenti che li caratterizzano. L'area a monte della S.S. 13 è di natura collinare e presenta declivi accentuati e direttrici di sgrondo che si diramano nel territorio. In essa si sono sviluppati gli insediamenti residenziali, in particolare il centro abitato di Artegna ed una serie di nuclei abitativi rappresentati dalle borgate di Sornico Superiore e Inferiore, Aplia Superiore e Inferiore, Salt, Ario, Borgo Val e Zucco, case Andreussi, Sottocastello, Monte e Sottomonte. L'area a valle della S.S. 13 invece, è di natura essenzialmente pianeggiante, con una lieve pendenza verso il rio Bosso, tributario del fiume Ledra. Nel sottosuolo della piana è presente una delle falde freatiche più ricche della regione che alimenta la rete idrica dell'Acquedotto Friuli Centrale.
4. Per le caratteristiche ambientali di particolare interesse paesaggistico, il territorio comunale é vincolato (D.M.21/6/1975 pubblicato sulla G.U. n.193 del 22 luglio 1975).
5. Il territorio del Comune di Artegna è territorio interamente montano ai sensi della legge regionale n. 33 del 20.12.2002.

### Art. 4
### Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali ed in special modo con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, in un'ottica di razionalizzazione, funzionalità ed economia, nell'interesse delle diverse comunità.
2. Per le finalità enunciate al comma 1, il Comune opera nell'ambito delle istituzioni ed organizzazioni sovraccomunali in base alle norme ordinamentali del sistema delle autonomie locali, con particolare riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 1 del 2006.

## Capo III
## Principi e funzioni

### Art. 5
### Pace e diritti umani

1. Il Comune di Artegna, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione tra i popoli, favorisce attività culturali ed informative utili al raggiungimento di una cultura di pace, dei diritti umani e della solidarietà fra le genti e i singoli cittadini.

## Art. 6
## Unione europea e gemellaggi

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei comuni d'Europa, e della Carta Europea delle Autonomie Locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.
2. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.
3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri Enti Territoriali e Istituzionali.
4. Il Comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con Istituzioni ed Enti Locali di paesi extracomunitari.

## Art. 7
## Pari opportunità

1. In relazione alla situazione degli eletti, per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e dell'art. 4 della L.R. 9 gennaio 2006 n.1 e successive integrazioni e modificazioni, si opera al fine di garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 40, comma 2, e negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.
2. Il Comune, inoltre, nell'esercizio delle proprie competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, persegue gli obiettivi:
   - di tutelare le differenze di genere in tutte le politiche generali e di settore;
   - di promuovere, all'interno dell'Amministrazione, politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro che rispettino le differenze di genere;
   - di dare agli uomini e alle donne dipendenti del Comune pari opportunità di crescita professionale.

## Art. 8
## Tutela lingua friulana

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

## Art. 9
## Tutela della famiglia e della persona

1. Il Comune di Artegna riconosce i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio e, in mancanza di esso, su rapporti di parentela o affinità; opera al fine di sostenere la funzione solidaristica ed educativa della famiglia.
2. Il Comune di Artegna riconosce nella famiglia il soggetto primario e l'ambito di riferimento e di svolgimento unitario di ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale, la tutela della sfera affettiva e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi membri.
3. Il Comune riconosce i diritti della persona alla salute, all'educazione, allo sviluppo culturale alla tutela della sfera affettiva e alla sicurezza sociale ed opera affinché non sia precluso ad alcun membro della comunità di Artegna l'accesso ai servizi di orientamento e di assistenza, attivandosi anche per la creazione, lo sviluppo e il miglioramento degli stessi.

## Art. 10
## Promozione dei beni culturali, ambientali e valorizzazione delle caratteristiche locali

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze, si attiva:
   - per tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico con gli obiettivi di garantire un alto livello qualitativo dell'ambiente e di rendere fruibile alla collettività la risorsa naturalistica, con particolare riferimento alle zone umide a sud della Strada Statale n. 13, patrimonio idrico-potabile della Regione.
   - per tutelare e valorizzare il patrimonio storico-artistico ed archeologico presente sul territorio comunale affinché la comunità possa trarne beneficio, con particolare riferimento al colle di S. Martino e all'antico chiesa e al castello;
   - per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale, nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, anche nelle sedi istituzionali, quale patrimonio fondamentale di identità, assumendone la tutela e promuovendone lo studio, l'uso e la diffusione.

## Art. 11
## Istruzione

1. Il Comune di Artegna, riconoscendo a tutte le scuole operanti sul suo territorio, sia pubbliche che paritarie, un ruolo culturale insostituibile nell'ambito della comunità arteniese, valorizza adeguatamente le varie iniziative didattiche e instaura un costante rapporto di collaborazione con i responsabili della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al fine di trovare convenienti soluzioni ai relativi problemi.

## Art 12
## Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi può formulare proposte nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

## Art. 13
## Tutela della salute e assistenza sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute nelle sue forme di prevenzione e tutela; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai diversamente abili, agli emarginati. Per il raggiungimento di questi obiettivi il Comune di Artegna può operare direttamente o mediante delega ad altri enti abilitati o attraverso opportune forme associative con altri Comuni o Enti sovraccomunali in conformità con le leggi vigenti.

## Art. 14
## Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali, agricoli e turistici, compatibilmente con quanto espresso all'art.10.
2. Predispone la progettazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione, la cui realizzazione è subordinata al reperimento dei fondi necessari.
3. Predispone idonei strumenti di pronto intervento nell'ambito della protezione civile, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

## Art.15
## Sviluppo economico

1. Il Comune coordina e favorisce le attività produttive, anche al fine di sostenere l'occupazione locale; adotta iniziative atte a stimolare l'azione, l'associazionismo e la cooperazione. Favorisce direttamente o in collaborazione con associazioni o enti locali iniziative turistiche atte a valorizzare le peculiari caratteristiche del territorio.

## Art 16
## Valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali

1. Il Comune individua ai sensi dell'art 3 del D.Lgs. 267/2000 tra i propri fini istituzionali l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, alle loro confezioni, alle manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

## Art. 17
## Promozione dello sport, delle attività educative e ricreative

1. Il Comune di Artegna incoraggia e sostiene l'attività sportiva, educativa e ricreativa in tutte le fasce di età. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da appositi Regolamenti.

## Art.18
## Volontariato, associazioni e pro loco

1. Il comune sostiene e valorizza, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono senza scopo di lucro finalità diverse, quale espressione dei principi di solidarietà ed al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione dei cittadini nei vari ambiti di interesse culturale, sociale, solidale, sportivo.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente, il Comune sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni. In particolare:
   a) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali, delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari, interessanti l'associazionismo;
   b) favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso;

c) mette a disposizione i mezzi ed i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;

d) affida, con specifici provvedimenti, l'organizzazione di manifestazioni assegnando all'occorrenza le risorse necessarie;

e) affida, secondo le disposizioni di apposito regolamento, lo svolgimento di funzioni e attività proprie, ogni qualvolta le stesse possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Il Comune riconosce la Pro Loco come strumento di promozione e sviluppo del territorio, della socialità, della cultura intese come capacità di stimolare l'accrescimento e il miglioramento della qualità della vita. Il Comune può avvalersi della capacità organizzativa della Pro Loco per la gestione di impianti e servizi e per l'organizzazione di iniziative volte alla valorizzazione turistica, ambientale, culturale, paesaggistica, delle produzioni tipiche, artigianali ed enogastronomiche .

# TITOLO II
# ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

## Capo I
## Gli organi istituzionali

### Art. 19
### Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

### Art. 20
### Principio di separazione delle competenze

1. L'attività complessiva del Comune si fonda su rapporti di collaborazione e interdipendenza tra l'apparato politico di governo e la struttura burocratica, nel rispetto del principio di distinzione tra le attività di indirizzo e di controllo e l'attività gestionale. Sono attribuiti:

   a) agli organi politici: la pianificazione generale dell'Ente e la definizione delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici, nonché l'attività di indirizzo, direttive e controllo sulla gestione;

   b) all'apparato burocratico: l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa finalizzata alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi prefissati, in coerenza con gli atti di pianificazione generale.

### Art. 21
### Attività di indirizzo e controllo

1. Nel rispetto della ripartizione delle competenze all'interno della compagine di governo, l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi politici si esplica attraverso:
   a) l'adozione di atti normativi e di pianificazione generale, sia dell'attività dell'Ente che della organizzazione burocratica, nonché dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
   b) la definizione di obiettivi, priorità, programmi e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
   c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità dell'Ente;
   d) la definizione del sistema dei controlli interni dell'Ente;
   e) la definizione di convenzioni, consorzi, accordi di programma per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi.

### Art. 22
### Attività gestionale

1. Alla struttura burocratica spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali rispetto alle assegnazioni complessive, con conseguente assunzione di responsabilità per la gestione e per i risultati.

## Capo II
## Il Consiglio

### Art. 23
### Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri determinato per legge.
2. L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o, in mancanza, dal presente Statuto.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

6. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Il Consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
8. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
9. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
10. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
11. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
12. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
13. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
14. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, quelle recanti lo stemma regionale, della Repubblica italiana e dell'Unione europea per il tempo in cui l'Organo esercita le proprie funzioni ed attività.
15. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

## Art. 24
## I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio nonché di presentare interrogazioni e mozioni.
4. I Consiglieri, se in numero non inferiore a tre, hanno diritto a richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza.
5. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono inserite nell'ordine del giorno e discusse nella prima seduta consiliare utile, secondo le norme del regolamento.

7. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. Le richieste dei consiglieri, qualora non siano immediatamente esaudibili, devono essere riscontrate entro 30 giorni dalla loro presentazione e, nel caso di mancata risposta, entro 15 giorni dalla loro eventuale reiterazione, pena l'applicazione delle sanzioni politiche dettate dalla normativa regolamentare dell'ente e fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari del personale dipendente.
8. I Consiglieri sono tenuti al segreto d' ufficio nei casi specificatamente disciplinati dalla legge.

## Art. 25
## Garanzie delle minoranze consiliari

1. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

## Art. 26
## Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto nel termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla notificazione dell'invito di convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

## Art. 27
## Attribuzioni del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio:
   a) rappresenta il Consiglio Comunale;
   b) riceve le proposte di deliberazione e ogni altro atto da iscrivere all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale; programma e convoca le sedute del consiglio, sentiti i capogruppo; presiede le sedute e ne dirige i lavori;
   c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
   d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
   e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

h) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

2. Il Sindaco esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

## Art. 28
## Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del Consiglio.
6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

## Art. 29
## Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Le funzioni del Consiglio sono quelle attribuite specificatamente ad esso dalla legge.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad alcun altro organo comunale.

## Art. 30
## Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può avvalersi di commissioni consiliari consultive, di garanzia, di indagine, di controllo garantendo, in ogni caso, la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, fatto salvo il rispetto del criterio proporzionale.
2. Il numero, le competenze e la composizione delle commissioni consultive sono deliberati dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni o, in sede di prima applicazione, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore della presente norma statutaria, fatta salva la facoltà dell'assemblea consiliare di sopprimerle, modificarne le competenze e/o la composizione, o di istituirne di nuove in qualsiasi momento.
3. Nella prima riunione, i componenti della commissione eleggono al proprio interno con maggioranza semplice presidente e vicepresidente della commissione. Presidenza e vicepresidenza della commissione sono incompatibili con l'ufficio di Sindaco e assessore; a questi ultimi è sempre riconosciuta la facoltà di partecipare senza diritto di voto ai lavori delle commissioni consultive.
4. Ai lavori delle commissioni consultive partecipano anche cittadini estranei al Consiglio nel numero e con i requisiti definiti dal Consiglio comunale con l'atto deliberativo di cui al precedente comma 2. Con il medesimo atto il Consiglio comunale individua anche le modalità di designazione degli stessi, le quali devono consentire agli organismi di cui all'art. 55 dello Statuto di partecipare all'amministrazione del Comune. La nomina avviene con atto del Sindaco.
5. La composizione delle commissione è comunicata dal Sindaco nel corso della prima seduta utile del Consiglio stesso.
6. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche.
7. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento delle commissioni previste dal presente articolo, fatte salve le disposizioni recate dai commi precedenti.

## Art. 31
## Commissioni consiliari straordinarie

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati - commissioni consiliari straordinarie e temporanee, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di

funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

## Art. 32
## Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
7. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

## Art. 33
## Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
   - i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
   - le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
   - la formazione dei Gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, e di coordinamento dei lavori del Consiglio;

- le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
- le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

### Art 34
### Gruppi Consiliari e Capigruppo

1. I consiglieri o il consigliere eletti in una medesima lista costituiscono un gruppo consiliare.
2. I consiglieri che si dichiarano indipendenti dai gruppi di origine possono costituirsi in gruppo misto purché in numero non inferiore a due.
3. Per i gruppi consiliari sono messi a disposizione, secondo la disponibilità, dei locali necessari per l'esercizio del mandato, come previsto dal relativo regolamento.
4. I singoli gruppi devono indicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del proprio capogruppo entro il 10 giorno della prima riunione del Consiglio Comunale neo eletto. Eventuali variazioni debbono altresì essere comunicate per iscritto.
5. In mancanza di designazione si intende capogruppo, dei consiglieri appartenenti al medesimo gruppo, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti individuali.
6. In sede di prima applicazione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto i consiglieri di ogni lista, qualora non vi abbiano provveduto in precedenza, possono costituirsi quale gruppo consiliare e designare il proprio capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale.

## Capo III
## Il Sindaco

### Art. 35
### Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale e assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo le elezioni, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

## Art. 36
## Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verifichino particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.

8. Gli atti del Sindaco, non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, assumono il nome di decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente.
11. Il Sindaco decide, previa deliberazione giuntale, se resistere in giudizio o meno .
12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

## Art. 37
## Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

## Art. 38
## Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
8. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio.
9. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
11. Non è consentita la mera delega di firma.

### Art. 39
### Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Di tali evenienze il Segretario comunale dà immediata comunicazione all'Assessore regionale per le Autonomie Locali, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio.

## Capo IV
## La Giunta

### Art. 40
### Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a un terzo dei consiglieri assegnati, compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale. Il Sindaco, nel dare comunicazione al Consiglio Comunale della composizione della Giunta, qualora non sia stato possibile assicurare la presenza sia di uomini che di donne, deve dichiarare di aver comunque esperito i necessari tentativi per garantire un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio, questi ultimi nel limite di un sesto dei consiglieri assegnati.
4. Il Vice Sindaco è nominato tra i Consiglieri Comunali.
5. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Le stesse persone non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.
6. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
8. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni e interpellanze.

## Art. 41
## Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

## Art. 42
## Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
4. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.
5. Autorizza il Sindaco a resistere o ad agire in giudizio, nonché nomina il legale di fiducia.
6. Decide in materia di transazioni.
7. Decide in materia di contributi economici da erogarsi alle associazioni e alle persone bisognose segnalate dal servizio sociale qualora non vi siano disposizioni di legge e/o regolamentari e/o indirizzi del consiglio comunale che fissino criteri precisi per la determinazione del quantum.
8. Ogni qual volta si renda necessario, la Giunta indica le priorità e gli obiettivi perseguiti, i mezzi finanziari per farvi fronte ed i criteri cui dovranno uniformarsi i responsabili d'Area nell'esercizio delle funzioni gestionali loro attribuite.

### Art. 43
### Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

## Capo V
## Norme comuni

### Art. 44
### Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è

messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta, dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa l'Assessore regionale per le Autonomie Locali, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio.

## Art. 45
## Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

# TITOLO III
# ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

## Capo I
## L'organizzazione amministrativa

### Art. 46
### Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si può articolare come segue:
   a) Aree
   b) Uffici.
2. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione viene disciplinata da apposito Regolamento organico in base ai criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
4. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione delle aree, i criteri di valutazione dei titolari di posizione organizzativa e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

### Art. 47
### Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili d'area e ne coordina l'attività, inoltre:
   a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
   b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
   c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
   d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
   e) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
5. Oltre ai compiti, di cui al precedente comma 4, previsti dall'art 97 del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il Segretario comunale esercita le seguenti funzioni:
   a) presiede le commissioni di concorso e di selezione del personale, assumendo al contempo anche la responsabilità dei relativi procedimenti;
   b) adotta gli atti di gestione del personale relativamente ai responsabili di Area;
   c) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili di Area, fatto salvo quanto previsto dalla convenzione con la Provincia per l'utilizzo dell'ufficio dei procedimenti disciplinari;
   d) stipula per conto dell'Ente tutti i contratti individuali di lavoro;
   e) adotta i provvedimenti di mobilità interna all'Ente che interessino più aree;
   f) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
   g) svolge le funzioni di responsabile di Area se espressamente attribuite dal Sindaco oppure nei casi di assenza e/o impedimento dei Responsabili titolari;
   h) dirime gli eventuali conflitti di competenza tra i vari uffici;
   i) ogni altra funzione che il presente Statuto, i regolamenti e il Sindaco espressamente gli riservano.

## Art. 48
## Il Direttore Generale

1. Al segretario comunale titolare possono essere conferite dal Sindaco anche le funzioni di Direttore Generale.
2. Al Direttore Generale compete:

a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive del Sindaco;
b) sovrintendere alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
c) predisporre la proposta del piano esecutivo di gestione;
d) adottare, in quanto superiore gerarchico, ordini di servizio verso i Responsabili di Area;
e) avocare, previa diffida ad adempiere, gli atti di competenza dei Responsabili di Area;
f) decidere in merito ai ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti dei Responsabili di Area;
g) presiedere le conferenze di servizi con i Responsabili d'Area.

3. E' consentito procedere alla nomina di un Direttore Generale esterno solo previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

## Art. 49
## Responsabili delle Aree

1. Viene definito responsabile di Area il dipendente che sia a capo di un gruppo di Uffici o Unità Operativa, come individuati dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Al responsabile di Area spettano tutti i compiti che la legge riserva ai responsabili di servizio, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni attribuite al segretario comunale e al direttore generale.
3. Sono attribuiti ai responsabili di Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici , tra i quali:
   a) la presidenza delle commissione di gara;
   b) la responsabilità delle procedure d'appalto;
   c) la stipulazione dei contratti;
   d) la stipulazione delle convenzioni e degli accordi diversi da quelli espressamente riservati al Sindaco;
   e) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
   f) i pareri di regolarità di cui all'art 49 del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato all'area, compresa l'adozione di ordini di servizio;

h) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti assegnati all'Area, fatto salvo quanto previsto dalla convenzione con la Provincia per l'utilizzo dell'ufficio dei procedimenti disciplinari;

i) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

j) tutti i provvedimenti in materia di opere pubbliche, non espressamente riservati dalla legge e dai regolamenti al direttore lavori, al responsabile unico del procedimento e agli organi politici;

k) l'affidamento degli incarichi professionali fatta salva la competenza della Giunta nella nomina del legale di fiducia nei contenziosi che vedono coinvolto l'Ente;

l) l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna diversi da quelli previsti dall'art. 36, comma 6 del presente Statuto, nel rispetto delle direttive formulate dalla Giunta Comunale;

m) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

n) le ordinanze non espressamente riservate al Sindaco.

4. La copertura dei posti di responsabili di Area o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. E' possibile la stipula di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alte specializzazioni o di responsabili di Area, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi.

6. Anche ai fini di operare un contenimento della spesa, Il Sindaco può assegnare a se stesso o agli altri componenti della Giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

## Art. 50
## Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità per l'attivazione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

a) la durata che non potrà essere superiore a quella del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura privatistica del rapporto;
d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando, per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

## Art 51
## I controlli interni

1. I controlli interni sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali in condizioni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
   a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
   b) verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
   c) valutare le prestazioni del personale;
   d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati.
3. Spetta ai regolamenti di contabilità e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinare le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

## Art 52
## Istituti di garanzia

1. Al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'amministrazione comunale di Artegna nei confronti dei cittadini, anche al fine di prevenire potenziali controversie, nonché al fine di regolamentare i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto, il comune di Artegna, previa convenzione con il Consiglio Regionale, si avvale del Difensore Civico Regionale o, in alternativa, del Mediatore Civico, anche in forma associata.
2. Nelle more dell'applicazione del comma 1, si prevede che le funzioni di commissario ad acta vengano esercitate dal segretario comunale nei confronti degli apparati burocratici dell'Ente e dal Sindaco nei confronti degli organi politici.

# Capo II
# I servizi pubblici locali

## Art. 53
## I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in associazione con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti, privati nonchè le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, dalle aziende, dalle istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
10. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

### Art. 54
### Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata, secondo i modelli della convenzione, dell'associazione intercomunale e dell'unione, funzioni amministrative, prevedendo, ove necessario, anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra-comunali, ivi compresa la Comunità Montana, o a comuni limitrofi l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

# TITOLO IV
# PARTECIPAZIONE

## Capo I
## Partecipazione e diritto all'informazione

### Art. 55
### Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la stessa favorisce le Associazioni, i Comitati o gli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di borgata, a tutela di interessi diffusi o portatori di valori scientifici, culturali, religiosi, di promozione economica, sociale e civile, sportive, del tempo libero, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza. Pertanto viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali,

la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi, nonché le istanze di cui al successivo articolo 58.

2. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

## Art. 56
## Consulte di borgata

1. Ai sensi del precedente art.55, 1° comma, vengono riconosciute le Consulte di borgata secondo i seguenti principi:
   a) la rappresentanza dovrà essere unitaria;
   b) i rappresentanti delle Consulte dovranno essere espressi da almeno un terzo degli aventi diritto al voto residenti nelle rispettive borgate;
   c) il numero dei rappresentanti non potrà essere superiore a 3 per borgata.
2. Con regolamento verranno individuate le borgate e disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori delle Consulte di borgata. Non saranno previste indennità di alcun genere per la carica di componente delle consulte.

## Art. 57
## Consulte tematiche

1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono istituire consulte tematiche per questioni o attività specifiche, le quali possono essere composte da sindaco, assessori, consiglieri comunali e cittadini, oppure da soli cittadini scelti tra coloro che abbiano particolari qualificazioni professionali e culturali o d'esperienza, anche per la loro partecipazione all'attività delle associazioni e degli altri organismi di cui al precedente articolo 55 e all'attività delle consulte di borgata.
2. Nel caso sia prevista la presenza di consiglieri comunali deve essere garantita la presenza di almeno un consigliere per ogni gruppo.
3. Le modalità di costituzione e funzionamento delle consulte tematiche vengono definite con regolamento del Consiglio comunale, il quale prevede norme specifiche per le consulte dei giovani e delle donne.

## Art. 58
## Istanze

1. I cittadini possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro 30 giorni dalla data di presentazione, dal Sindaco, se le istanze sono di natura politica, o dal Segretario Comunale o dai Responsabili d'Area, se invece sono relative ad attività gestionali.
3. La disciplina di dettaglio dell'istanza è definita dal regolamento sulla partecipazione.

## Art. 59
## Petizioni

1. Tutti i cittadini, purchè in numero non inferiore a 50, possono presentare petizioni per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale, o per esporre comuni necessità di pertinenza dell'Amministrazione comunale
2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
3. La disciplina di dettaglio della petizione è definita dal regolamento sulla partecipazione.

## Art. 60
## Proposte

1. I cittadini, in numero non inferiore a 50, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredati del parere dei responsabili d'area.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 45 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto dell'atto finale per cui è stata promossa l'iniziativa. In ogni caso la procedura si deve concludere con un atto espresso entro 90 giorni dalla data di presentazione della proposta.
4. La disciplina di dettaglio della proposta è definita dal regolamento sulla partecipazione

## Art. 61
## Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Il Comune di Artegna assume come fondamentale per la propria organizzazione il principio della partecipazione, della corresponsabilità e della trasparenza.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento qualora la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. A tal fine, le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, gli avvisi di interesse generale, e le ordinanze saranno pubblicate sul sito internet del Comune.
3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nel rispetto della L. 241/1990 e s.m.i.
4. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini ad ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.
5. Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.
6. Il Comune emana un foglio periodico di informazione sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

## Art 62
## Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al provvedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti, singoli o associati, nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale.
3. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto di presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento: nell'atto finale del procedimento deve essere fatta menzione del loro mancato o parziale accoglimento.

## Art 63
## Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione, tra cui assemblee e questionari.

## Art 64
## Referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ad argomenti di esclusiva competenza locale.
2. I referendum in materia di tributi, tariffe, bilanci annuali e pluriennali sono ammessi a condizione che la proposta sottoposta a referendum sia compatibile con gli equilibri generali e specifici di bilancio e con le obbligazioni assunte dal Comune. I referendum in materia urbanistica sono ammessi a condizione che la proposta non sia lesiva dei diritti soggettivi. E' esclusa, per un periodo di 5 anni, la riproposizione degli oggetti di precedenti referendum.
3. E' costituita una commissione di garanti composta da un Consigliere comunale espresso dalla maggioranza, un consigliere comunale espresso dalla minoranza e dal segretario comunale, con il compito di sovrintendere alla procedura referendaria. E' possibile l'integrazione di predetta commissione con esperti nelle materie oggetto di quesito referendario ogniqualvolta la complessità della tematica lo richieda.
4. Il referendum può essere di iniziativa del Consiglio comunale o dei cittadini.
5. L'iniziativa del Consiglio comunale è presa con una deliberazione che fissa il testo da sottoporre agli elettori. Tale deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Conseguentemente, il sindaco dà corso alle procedure previste dal regolamento per la partecipazione popolare entro 60 giorni.
6. L'iniziativa dei cittadini è avviata su proposta presentata al Sindaco da almeno 30 cittadini promotori, iscritti nelle liste elettorali del Comune e le cui firme siano autenticate nelle forme di legge. La proposta deve essere corredata dei quesiti sui quali la commissione dei garanti si esprime per l'ammissibilità nel termine di 30 giorni.
7. Ottenuta l'ammissibilità della proposta, viene presentata al segretario comunale, entro 90 giorni, la relativa richiesta di referendum sottoscritta con le firme autenticate di almeno il 25% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Entro 60 giorni dalla dichiarazione dell'avvenuto ricevimento, da parte del Segretario Comunale, il Sindaco indice il referendum. Su parere conforme della commissione dei garanti, il Sindaco non indice il referendum qualora gli organi elettivi abbiano nel frattempo, e comunque almeno 30 giorni prima, deliberato modificando sostanzialmente la materia afferente ai

quesiti. Nel caso di più richieste di referendum possono essere indette contemporaneamente non più di tre consultazioni prese nell'ordine di presentazione.

8. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. È facoltà del Consiglio Comunale estendere il diritto di voto ai minori, fino ai 16 anni compiuti, per problematiche particolarmente significative per loro.
9. Non possono essere proposti referendum, né essere ricevute conseguenti richieste, nel periodo intercorrente tra le date di indizione dei comizi elettorali e di proclamazione dei risultati. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. La consultazione referendaria si effettua nell'arco di una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per dodici ore. Lo spoglio delle schede deve avere termine entro le ore 24 del giorno successivo alla votazione.
10. La consultazione è valida se vi ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto.
11. Il Sindaco propone all'organo competente per materia, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'adozione dei provvedimenti conformi all'esito referendario.
12. Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce ulteriori modalità di attuazione.

# TITOLO V
# FINANZA E CONTABILITÀ

## Capo I
## Ordinamento finanziario

### Art. 65
### Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di entrata e di spesa.
2. Il Comune ha risorse autonome. Stabilisce e applica i tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. La finanza del Comune è costituita da:
   a) imposte proprie;
   b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti regionali;

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) trasferimenti erariali;
h) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

## Art. 66
## Contabilità e bilancio

1. Il Consiglio Comunale delibera entro i termini fissati dalla legge il bilancio di previsione, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria (ufficio finanziario).
4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capi-gruppo consiliari e al revisore dei conti almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.
6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

## Art. 67
## Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da appositi Regolamenti.

## Art. 68
## Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il revisore dei conti.
2. Il revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.
3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.
4. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e a quelle della Giunta Comunale, se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e ai documenti del Comune.
5. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
6. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.
7. Per il revisore dei conti valgono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall’art 236 del D.Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il revisore dei conti invia, a scadenza quadrimestrale, una propria relazione scritta alla Giunta e al Consiglio.

# Capo II
# Proprietà comunale

## Art 69
## Beni Comunali

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

## Art 70
## Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
4. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

## Art 71
## Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune, che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati al servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

## Art 72
## Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il responsabile del servizio finanziario risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché la modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito Regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

# TITOLO VI
# NORMATIVA

## Art. 73
## Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza semplice dei votanti, fatta eccezione per il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

## Art. 74
## Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il responsabile di Area competente emette ordinanze imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 2.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, in relazione alla competenza attribuitagli dalla legge per le funzioni e servizi di competenza statale (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, ordine pubblico, pubblica sicurezza) adotta le relative ordinanze ordinarie.

## Art. 75
## Ordinanze contingibili e urgenti

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti .
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini .

3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.
4. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e con pieno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati inadempienti.

## Art. 76
## Determinazioni e decreti

1. Gli atti dei responsabili di Area non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o di regolamento assumono la denominazione di "determinazioni".
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti assumono la denominazione di "decreti".
3. Le determinazioni e i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino una spesa, dall'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili di Area sono numerati e classificati con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

## Art. 77
## Albo pretorio e altre forme di pubblicazione

1. Nella sede municipale in luogo accessibile al pubblico è individuato un apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti soggetti per legge, statuto o regolamenti, deliberazioni consiliari e giuntali, a tale adempimento.
2. Il messo comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti.
3. Il Comune si impegna altresì a garantire ulteriori forme di diffusione degli atti di cui al precedente comma 1 con la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Ente e avvalendosi, eventualmente, anche di altri strumenti che la tecnologia metterà a disposizione.